



Scuola Regionale Campania



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 11/2008

Novembre 2008

A cura delle dott.sse **Angela Fabiano e Vania De Cocco** –
Segretari Comunali presso la SSPAL – Ufficio di Napoli

Sommario : Unioni di Comuni - sul sito del Ministero Interno determinazione contributi 2008. --- Indennità e gettoni spettanti agli amministratori comunali restano congelati. --- L'assoluzione dell'assessore non evita le spese. --- La Corte Costituzionale si pronuncia ancora avverso lo spoils system. --- Segretari comunali : pienamente pensionabile il compenso per l'incarico di direttore generale. --- Indennità di risultato. Obiettivi necessari anche per i Segretari comunali. --- Per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità spazio a deroghe per le assunzioni. --- Personale - nota ANCI su incrementi contrattuali e patto di stabilità. --- Nuova trasparenza per le assunzioni di personale nelle società interamente pubbliche. --- UPPA: riassunzione dopo incarico di dirigente presso altro ente. --- Il taglio dei permessi sindacali non riguarda Enti locali e Regioni. --- Le procedure per la scelta dei revisori : vincoli dal regolamento di contabilità dell'ente. --- Circolare della Ragioneria sul D.L. 112/2008. Risparmi su carta, riscaldamento, telefonini e auto blu. --- Il bilancio sociale di mandato non è un documento contabile. --- Procedura inderogabile per la redazione del conto patrimoniale. --- Tempi stretti per i bilanci degli Enti locali. --- I Comuni devono prevedere in bilancio gli oneri derivanti da parcelle legali. --- Spazio ai pronti contro termine per le liquidità comunali. --- Per il 2009 il 5 per mille torna ai Comuni. --- Per l'obbligo di versare l'ICI basta il PRG. --- S.G.A.T.E. (sistema di gestione agevolazioni tariffe energetiche) - nota esplicativa per i Comuni. --- Invio online delle dichiarazioni anche per Regioni e Comuni. --- L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici : chiarimenti sugli incarichi di progettazione. --- Ricorso all'arbitrato per gli appalti. --- Illegittima la procedura di gara nell'ambito della quale sia stata omessa la comunicazione della data di apertura delle offerte. --- Offerta economicamente più vantaggiosa e costituzione della commissione di gara. --- Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: è più corretto fare riferimento alla "offerta maggiore", e non all'incremento maggiore. --- Appalti. Valutazione delle esperienze pregresse. --- L'esercizio del c.d. potere di soccorso della stazione appaltante nei confronti delle offerte non conformi al bando di gara. --- L'ammissione delle varianti in sede di offerta. --- Le società partecipate da Enti locali non possono partecipare alle gare. --- Qual è la finalità di una garanzia fidejussoria presentata a fronte della richiesta di una concessione edilizia? --- Urbanizzazione. Compensazioni impossibili di oneri primari e secondari. --- Opere di urbanizzazione - applicazione delle modifiche al codice dei contratti. --- Efficacia immediata del decreto di esproprio. --- Il Comune può stipulare convenzioni con cooperative sociali solo se iscritte al relativo albo regionale. --- Gestioni in house solo dopo il parere positivo dell'Antitrust. --- Servizi: TAR Lombardia su Comunità montana e società in house. --- Servizio idrico integrato. --- G.U.: decreto per emergenza rifiuti in Campania. --- G.U. : decreto su procedura semplificata trasporto rifiuti. --- Cassazione su controversie erogazione gas metano. --- Locazione di immobili comunali solo tramite procedura di gara. --- Validità documento informatico.



UNIONI DI COMUNI - SUL SITO DEL MINISTERO INTERNO DETERMINAZIONE CONTRIBUTI 2008

Sul sito del Ministero dell'Interno è possibile consultare gli importi dei contributi assegnati per il 2008 ad ogni singola Unione di Comuni.

Un servizio utile soprattutto in relazione alla prossima scadenza del 30 novembre prevista per l'assestamento dei bilanci.

In queste settimane l'ANCI ha chiesto al Ministero dell'Interno di rivedere insieme le procedure, così da consentire le prossime comunicazioni in tempi più utili per la manovra di bilancio. (Rif. www.anci.it)

INDENNITA' E GETTONI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI RESTANO CONGELATI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata, con il parere n. 79/2008, ha chiarito il regime attualmente vigente delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali, con particolare riferimento all'attenzione che deve essere prestata per evitare profili causativi di danno erariale alla luce delle modifiche apportate all'art. 82 TUEL da parte del D.L. n. 112/2008.

Ha affermato, perciò, che i gettoni e le indennità degli amministratori comunali restano congelati, anche se il taglio del 10% operato con la Finanziaria 2006 resta efficace solo per quell'anno.

Con il prefato parere si evidenzia che, con la modifica operata dall'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 non può essere operata alcuna rimodulazione (in aumento) delle indennità di funzione, peraltro, adesso, aggravate dall'ulteriore "sanzione" riservata agli enti inadempienti al patto di stabilità 2008, vale a dire la riduzione del 30% delle indennità a partire dal 1° gennaio 2009 ed il blocco triennale dell'adeguamento ISTAT delle stesse.

A fondamento di tali affermazioni, la Corte rileva che il legislatore ha perseguito, nelle ultime leggi finanziarie, l'obiettivo di ridurre le spese che fanno carico agli Enti locali per la rappresentanza politica.

Sarebbe, pertanto, "illogico" ipotizzare che una norma introdotta con la ratio di ridurre i costi della politica possa consentire, al contempo, "una generalizzata espansione di quelle stesse voci di costo".

In pratica, nella complessiva modifica del quadro legislativo, pensare ad un incremento delle indennità di funzione "non è compatibile". (Rif. *"Italia Oggi"* del 30 ottobre 2008)

L'ASSOLUZIONE DELL'ASSESSORE NON EVITA LE SPESE

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con la sentenza n. 580/2008, ha statuito che l'assoluzione con formula piena, "perché il fatto non sussiste", non basta a garantire agli amministratori locali il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi.

Nella fattispecie, gli amministratori collegarono ai danni da alluvione i lavori di restauro dell'acquedotto, affidati, perciò, a trattativa privata ed il collegamento con l'alluvione, poi, sbloccò anche i fondi statali.

L'istruttoria penale, però, ha negato il collegamento tra l'alluvione ed il restauro dell'acquedotto, comportando per gli amministratori l'accusa di abuso d'ufficio, truffa aggravata e falso ideologico in atto pubblico.

Secondo i giudici della Corte, l'assoluzione degli amministratori nasce dalla mancata prova sui dati "soggettivi" del "dolo intenzionale" e della "volontà di dichiarare il falso", ma non cancella gli "elementi oggettivi" che hanno determinato le accuse.

Anche se non sanzionato, insomma, il comportamento degli amministratori era in conflitto con gli interessi dell'ente di appartenenza e, quindi, non può essere da questo rimborsato.

A difesa degli amministratori sanzionati con la prefata sentenza, è scesa in campo anche l'ANCI, che ritiene un "paradosso l'assoluzione con formula piena" accompagnata dalla condanna degli amministratori che hanno disposto il risarcimento delle spese legali degli imputati.

Secondo l'ANCI, "la sentenza rischia di essere fortemente penalizzante per tutti gli amministratori locali", che subiscono i danni di un "vuoto normativo" che andrebbe colmato (la disciplina è, infatti, quella prescritta per i dipendenti). (Rif. *"Il Sole 24 Ore"* del 30 ottobre 2008)



LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA ANCORA AVVERSO LO SPOILS SYSTEM

La Corte costituzionale, con la sentenza del 24 ottobre 2008, n. 351, ha affermato che è incostituzionale la legge della Regione Lazio che esclude l'obbligatoria reintegrazione del dirigente decaduto dall'incarico in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, prevedendo, invece, la corresponsione di un indennizzo in luogo della reintegrazione.

A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'Amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi.

Da tutto ciò deriva, sul piano degli strumenti di tutela, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi.

Non solo, così facendo si introdurrebbe una "forma onerosa di spoils system", per la quale la collettività finisce per subire anche un costo finanziario aggiuntivo: all'obbligo di corrispondere la retribuzione del nuovo dirigente nominato in sostituzione del dirigente automaticamente decaduto, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a quest'ultimo un ristoro economico. (Rif. www.noccioli.it)

SEGRETARI COMUNALI : PIENAMENTE PENSIONABILE IL COMPENSO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE

La Corte dei Conti della Lombardia, con la sentenza n. 642 del 2 ottobre 2008, statuisce che l'indennità erogata ai Segretari comunali e provinciali a cui è conferito l'incarico di direttore generale è pienamente pensionabile e come tale va compresa nella cd. quota A.

In sede giurisprudenziale la materia è molto controversa e la sentenza in esame fa un resoconto dei diversi orientamenti giurisprudenziali evidenziando le pronunce delle diverse Sezioni della Corte dei Conti che si sono espresse in favore della tesi per cui questa indennità è da considerare pensionabile.

I giudici, proprio con riferimento a tali contrasti giurisprudenziali, rappresentano la necessità di addivenire ad una soluzione chiara ed univoca che potrebbe realizzarsi con il rinnovo del CCNL dei Segretari per il quadriennio 2006/2009.

Infatti, tale contratto dovrà regolamentare il compenso spettante ai Segretari che sono nominati direttori generali.

I dubbi sulla piena pensionabilità nascono dalla formulazione delle norme, in particolare dell'art. 15 della legge n. 1077/1959.

Perché un compenso sia pensionabile interamente, cioè compreso nella quota A, occorre che esso abbia una natura sostanzialmente stabile.

Nella pronuncia si evidenzia che questa indennità ha una natura sostanzialmente stabile in quanto si rammenta che sia per potere conferire che per potere revocare tale incarico sono necessari un "atto pubblicistico, non potendosi contestare la personalità, la coordinazione e la continuità delle prestazioni". (Rif. *"Italia Oggi"* del 7 novembre 2008)

INDENNITA' DI RISULTATO. OBIETTIVI NECESSARI ANCHE PER I SEGRETARI COMUNALI

La Sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti, con il parere 63/2008 afferma che anche per i Segretari, come per i dirigenti, l'indennità di risultato è subordinata alla preventiva assegnazione di specifici obiettivi.

La preventiva assegnazione degli obiettivi è data dal fatto che l'indennità di risultato "è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all'attività svolta".



Analoghe considerazioni stanno alla base non solo di precedenti sentenze della Corte dei Conti, ma anche del parere 15/2008 e della circolare n. 3/2006 della Funzione Pubblica, che richiamano i componenti dei nuclei di valutazione ad effettuare la valutazione solo se l'ente ha assegnato gli obiettivi.

L'importanza del parere in esame, nasce dall'estensione di queste regole ai Segretari, anche se obiettivi e modalità di valutazione sono differenti.

E' evidente la volontà di collegare l'indennità di risultato all'effettivo svolgimento di compiti aggiuntivi.

Tuttavia, va sottolineato come, nel caso dei Segretari comunali, essendo la valutazione riferita allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge, gli obiettivi aggiuntivi abbiano una natura peculiare.

Inoltre, né il contratto né il D.Lgs. 165/2001 individuano il soggetto chiamato ad effettuare la valutazione. Infatti, la scelta se attribuire questo compito al nucleo di valutazione, come per i dirigenti, o direttamente al Sindaco o Presidente di Provincia, in analogia a quanto previsto per i direttori generali, è rimessa all'autonomia delle Amministrazioni. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 6 ottobre 2008)

PER I COMUNI CHE NON HANNO RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' SPAZIO A DEROGHE PER LE ASSUNZIONI

La Funzione Pubblica, con il parere n. 52/2008, sul presupposto che gli obblighi di legge, soprattutto se legati ad interessi di rilevanza costituzionale, superano il blocco delle assunzioni imposto dalla manovra d'estate agli Enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità, si è espressa favorevolmente riguardo alla nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in un Ente locale che aveva sforato i vincoli di finanza pubblica nel 2007.

La Funzione Pubblica, infatti, rileva che la nomina del medico non ha alcun carattere di discrezionalità, perché essa serve a tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro ed è indispensabile per raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diritti individuali.

Inoltre, il D.L. n. 81/2008 ha inasprito le sanzioni per la mancata nomina del medico, prevedendo l'arresto fino a sei mesi o la multa fino a 10.000 euro (art. 55, comma 4, lett. f).

Tutto ciò giustifica la nomina anche da parte dei Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. Lo stesso discorso vale per la quota di assunzioni previste, per le categorie protette, dall'art. 3 della legge 68/2008 che le Amministrazioni sono tenute a rispettare indipendentemente dallo sfioramento dei vincoli di finanza pubblica.

Con un altro parere (n. 50/2008) il Ministero per la Funzione Pubblica, con riferimento alla legge 244/2008, art. 3, comma 59, chiarisce, altresì, che le PP.AA. possono stipulare, a favore dei propri amministratori, le polizze assicurative contro i rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale, purchè il pagamento del premio sia posto a carico degli assicurati e non degli enti.

L'interpretazione della Funzione Pubblica va nel solco tracciato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ed estende gli effetti della norma anche ai dipendenti dell'ente, oltre che agli amministratori locali. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 ottobre 2008)

PERSONALE - NOTA ANCI SU INCREMENTI CONTRATTUALI E PATTO DI STABILITA'

Si chiarisce che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008 – 2009 non sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

Contrariamente a quanto si legge in diverse notizie di stampa, infatti, le ultime modifiche alla legge n. 133/2008 per la parte relativa al patto di stabilità, apportate nell'ambito dell'esame del DDL Finanziaria 2009, non contengono l'esclusione dal patto di stabilità degli oneri connessi agli incrementi contrattuali. Rif. www.anci.it

NUOVA TRASPARENZA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE SOCIETA' INTERAMENTE PUBBLICHE

Dal 21 ottobre 2008 le società interamente pubbliche devono sottostare alle norme pubbliche sul reclutamento del personale fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (art. 18 legge 133/2008).



Tale articolo prevede che venga data pubblicità ai concorsi mediante pubblicazione sulla G.U. dei relativi bandi, garantendo, altresì, l'imparzialità e l'economicità con sistemi automatizzati e l'adozione di meccanismi trasparenti ed oggettivi per verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Le commissioni di concorso dovranno essere composte da esperti del settore con espressa esclusione di coloro che rivestono incarichi sindacali o politici.

Un regolamento disciplinerà le disposizioni interne applicabili.

Le società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo che non gestiscono servizi pubblici essenziali (quali ad es. i servizi strumentali all'ente) devono adottare, con propri provvedimenti, modalità e criteri per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

In relazione a questo tipo di società il legislatore non ha indicato alcun termine per l'adozione delle nuove procedure. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 13 ottobre 2008)

UPPA: RIASSUNZIONE DOPO INCARICO DI DIRIGENTE PRESSO ALTRO ENTE

Il dipendente comunale che, dopo essersi dimesso per svolgere un incarico dirigenziale presso un altro Ente locale, chiede di essere riassunto in servizio dall'Amministrazione di provenienza, ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda di riassunzione.

A questo caso non si applica il termine di 5 anni per chiedere la riassunzione, previsto dalla normativa per l'ipotesi diversa delle dimissioni volontarie.

La precisazione è contenuta nel parere – n. 54 del 4 novembre 2008 – con cui il Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni risponde ad un quesito proposto da un Comune napoletano sulla ricostituzione del rapporto di lavoro per un dipendente che, al termine dell'incarico dirigenziale, aveva chiesto di tornare a lavorare presso l'ente originario.

L'UPPA ricorda che, in base alle norme previste dal TUEL, "l'Amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico".

Tale norma – precisa il parere – introduce una particolare forma di garanzia a favore del dipendente pubblico, che al termine dell'incarico dirigenziale può essere riassunto in servizio.

La stessa norma – conclude il parere – fissa determinati presupposti all'azione dell'Amministrazione: da un lato l'esistenza del posto vacante in organico e dall'altro la presentazione della domanda da parte dell'interessato entro il termine di 30 giorni. (Rif. www.anci.it)

IL TAGLIO DEI PERMESSI SINDACALI NON RIGUARDA ENTI LOCALI E REGIONI

Il Ministro della Funzione Pubblica ha firmato il decreto attuativo dell'art. 46-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che impone la riduzione dei distacchi e dei permessi sindacali tra i lavoratori alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 46-bis del D.L. 112/2008, il summenzionato decreto ministeriale è finalizzato alla razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, per valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni e pervenire ad una riduzione della spesa.

Tuttavia, ai sensi del comma 1, terzo periodo, dell'art. 46-bis, tale previsione "non si applica agli enti territoriali ed agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio Sanitario Nazionale".

Per il momento, dunque, Comuni e Province sono esclusi dagli effetti del decreto in questione.

L'esclusione è dovuta all'osservanza dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, che alla lett. g) attribuisce alle leggi e regolamenti dello Stato la competenza a disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni statali.

Il D.L. 112/2008 non ha, peraltro, previsto che la disciplina della razionalizzazione dei distacchi e dei permessi sindacali abbia esplicito valore di norma di principio per gli enti del comparto Regioni-Autonomie, i quali, pertanto, non hanno, in questa fase, un obbligo giuridico diretto a provvedere, anche solo in analogia. (Rif. "Italia Oggi" del 17 ottobre 2008)



LE PROCEDURE PER LA SCELTA DEI REVISORI : VINCOLI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE

Il Consiglio di Stato - Sez. V, con la sentenza n. 4278/2008, ha stabilito che è illegittima la deliberazione del Consiglio comunale di nomina del collegio dei revisori dei conti se effettuata senza considerare i risultati ai quali si è giunti a seguito del procedimento amministrativo di nomina, previsto nel regolamento di contabilità dell'ente.

L'ente appellante, aveva ritenuto che le modalità di scelta dei revisori fossero rimesse alla più ampia discrezionalità del Consiglio, potendo essere nominato anche chi non aveva presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico .

Anche se l'art. 234 TUEL non precisa le modalità di scelta dei revisori, fissando solo i requisiti soggettivi, nella fattispecie il regolamento di contabilità aveva, invece, previsto una specifica procedura per la nomina.

La discrezionalità del Consiglio è limitata alla facoltà di scegliere esclusivamente tra coloro che hanno i requisiti prescritti e che hanno presentato la relativa domanda in tempo utile.

Se è vero che la scelta del Consiglio è di natura fiduciaria o politica, questa non può prescindere dalla fase istruttoria, per la nomina, determinata con il regolamento.

Il procedimento di scelta dei revisori è, perciò, strutturato in due fasi: vi è la preselezione degli aspiranti, che prende avvio con la manifestazione di voler partecipare alla selezione, con successiva verifica dei requisiti minimi di idoneità; la seconda fase consiste nella scelta del Consiglio. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 6 ottobre 2008)

CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA SUL D.L. 112/2008. RISPARMI SU CARTA, RISCALDAMENTO, TELEFONINI E AUTO BLU

La circolare n. 31 della Ragioneria generale dello Stato in data 14 novembre 2008 richiama al rigore tutto il sistema pubblico, compresi Comuni, Province e Regioni, invitando tutti all'applicazione delle norme tagliacosti introdotte con la manovra d'estate di cui al D.L. 112/2008.

La circolare afferma che "l'esigenza di tutelare la stabilità finanziaria del Paese e l'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali impegnano il Governo a proseguire sulla strada del risanamento della finanza pubblica perché possa realizzarsi un equilibrato e stabile sviluppo economico".

Basterà applicare le norme del D.L. 112/2008 che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009 e di cui, perciò, occorre tenere conto in sede di predisposizione dei bilanci preventivi.

Le principali indicazioni riguardano:

- taglio della carta: le Amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa. L'abbonamento in formato cartaceo della G.U. dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico;
- stretta sulle consulenze e collaborazioni: vengono rivisti in senso restrittivo i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento degli incarichi esterni. Essi potranno essere conferiti solo ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, mentre nei contratti d'opera, la laurea non sarà necessaria se l'attività è svolta da professionisti iscritti in ordini ed albi;
- riscaldamento: le pubbliche amministrazioni, non statali, dovranno adottare misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento ed energia elettrica in linea con quelli ottenuti dalle Amministrazioni statali grazie alle convenzioni CONSIP;
- personale: entro il 31 dicembre 2008 le P.A. dovranno rideterminare la programmazione triennale del personale, riducendo le dotazioni organiche e contenendo le assunzioni. Chi non lo farà non potrà assumere a nessun titolo e con nessun tipo di contratto. Gli uffici dirigenziali di livello generale dovranno essere ridotti del 20%, mentre gli organici dei non dirigenti dovranno essere rivisti in modo da determinare una riduzione della spesa del 10%. Scatta anche un taglio del 10% al personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto. E ancora, un turn over pari solo al 10% per il personale in uscita e tetto del 10% anche alle assunzioni dei precari;



- posta e telefonini: anche le spese postali e telefoniche andranno ridotte. I telefonini di servizio saranno assegnati solo a chi deve assicurare pronta e costante reperibilità. Inoltre, saranno effettuati controlli a campione dal CNIPA sull'utilizzo delle e-mail al posto delle vecchie lettere;
- auto blu: per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio di autovetture di servizio, la spesa non potrà superare il 50% di quella del 2004. (Rif. "Italia Oggi" del 19 novembre 2008)

IL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO NON E' UN DOCUMENTO CONTABILE

La Corte dei Conti, Sez. regionale Veneto, con il parere n. 23/2008 ha precisato che è inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere sulla sindacabilità del bilancio sociale, da parte di un'Amministrazione subentrante a quella che ha provveduto alla sua approvazione, anche alla luce degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva di cui all'atto della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e della deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Il quesito avente ad oggetto la "sindacabilità o censurabilità nel merito", da parte di una neoeletta Amministrazione comunale, del bilancio sociale predisposto dall'Amministrazione precedente, nonché la legittimità della non distribuzione del medesimo, non attengono alla "materia di contabilità pubblica". Quest'ultima, infatti, delimita il perimetro delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ma riguarda piuttosto il diritto amministrativo e costituzionale, nella misura in cui hanno ad oggetto la legittimità sostanziale della delibera dell'organo di governo dell'ente che vorrebbe sindacare nel merito un atto della pregressa Amministrazione. (Rif. "Diritto e Pratica Amministrativa" ottobre 2008 n. 10)

PROCEDURA INDEROGABILE PER LA REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE

La Sezione per la Liguria della Corte dei Conti, con la pronuncia n. 37/2008, nell'esaminare la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di un Comune ligure, per l'esercizio finanziario 2006, ha evidenziato le seguenti irregolarità :

- 1) mancata contabilizzazione nel conto del patrimonio, dei conti d'ordine e dei conferimenti;
- 2) redazione del conto stesso su modello non conforme a quello di cui all'art. 160 TUEL.

Nella fattispecie la Corte ha rilevato, in particolare, l'omissione dell'utilizzo del modello approvato con DPR n. 194/1996 per verificare la consistenza attuale del patrimonio netto e di tutte le altre voci sia attive sia passive del predetto documento contabile evidenziando, altresì, che il documento in questione non conteneva alcun riferimento sui conti d'ordine.

Tali violazioni determinano l'irregolarità del patrimonio dell'anno cui il documento in questione si riferisce. La Corte fa riferimento all'art. 230 TUEL, che disciplina la materia, ed in particolare all'ultimo comma dello stesso articolo il quale, espressamente, prevede che per la redazione del conto patrimoniale venga utilizzato il modello approvato con DPR n. 194/1996 che, come sottolineato dalla Corte, "contempla sia all'attivo che al passivo l'inserimento dei conti d'ordine, suddivisi in impegni per opere da realizzare, conferimenti in aziende speciali e beni di servizi".

La Corte ha ulteriormente precisato che, ciò "è, peraltro, confermato dallo stesso Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che nel principio contabile n. 3, ribadisce che il conto del patrimonio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, in conformità dei corretti principi contabili e per quanto concerne il contenuto del conto stesso, annovera i suddetti conti d'ordine, la cui mancanza fa venire meno le suddette caratteristiche di veridicità e correttezza". (Rif. "Diritto e Pratica Amministrativa" ottobre 2008, n. 10)

TEMPI STRETTI PER I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

L'aula del Senato, l'11 novembre 2008, ha approvato un emendamento al D.L. n. 154/2008 relativo alle modifiche di alcune scadenze in materia di bilanci locali.

La norma introduce nel testo del D.L. l'art. 2- bis che prevede l'approvazione del bilancio preventivo dei Comuni entro il 31 dicembre 2008, a pena di scioglimento del Consiglio comunale nel caso della mancata approvazione nel termine statuito.



Pertanto, quest'anno non ci saranno proroghe mentre, dall'anno prossimo, tutte le scadenze in materia di contabilità locale saranno ravvicinate.

I rendiconti dovranno essere deliberati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile e non più entro il 30 giugno ed inoltre i tesoriери dovranno rendere il conto della propria gestione all'ente entro 30 giorni e non più entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Stessa cosa dovranno fare gli agenti contabili interni.

Per il 2009 i trasferimenti erariali agli enti saranno determinati in base a quanto stabilito nella Finanziaria 2008 ed alle modifiche alle dotazioni dei fondi intervenute successivamente.

Rimane confermata anche per il 2009 la compartecipazione IRPEF alle Province.

Invece, per quanto riguarda le certificazioni di bilancio, da quest'anno dovranno essere firmate, oltre che dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione. (Rif. "Italia Oggi" del 13 novembre 2008)

I COMUNI DEVONO PREVEDERE IN BILANCIO GLI ONERI DERIVANTI DA PARCELLE LEGALI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, nel testo della deliberazione n. 241/2008 ha fornito opportune precisazioni e chiarimenti in ordine alla corretta previsione in bilancio degli oneri riguardanti la rappresentanza legale ed il patrocinio dell'ente in sede giudiziale ovvero di spese derivanti da risarcimento danni.

La Corte ha evidenziato che, innanzitutto, è lo stesso TUEL (all'art. 151) che sancisce l'obbligo di integrità e veridicità del bilancio di previsione.

Questo significa che tutte le spese, anche quelle di minima entità, devono essere attendibili e rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui l'Amministrazione locale verrà a trovarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

Pertanto, le spese che sono imputabili ad oneri legali ovvero a risarcimento danni, devono trovare allocazione nello stato di previsione del bilancio annuale ed in quello pluriennale.

Nel caso in cui al momento della formazione del bilancio gli oneri di cui si tratta non siano prevedibili nella misura necessaria, la Corte ritiene che l'Amministrazione possa sopperire utilizzando il fondo di riserva ex art. 166 TUEL, dimensionando lo stesso entro, comunque, il limite massimo del 2% del totale delle spese correnti.

La citata deliberazione, in conclusione, fa presente che è demandata alle valutazioni dell'ente l'opportunità di effettuare un accertamento preventivo in previsione di una possibile soccombenza dell'ente.

Al contempo si suggerisce di non sovradimensionare il relativo stanziamento, in quanto così operando si ridurrebbero le risorse destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente stesso. (Rif. "Italia Oggi" del 1° novembre 2008)

SPAZIO AI PRONTI CONTRO TERMINE PER LE LIQUIDITA' COMUNALI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania, con il parere n. 23/2008 ha affermato che le Amministrazioni comunali, piuttosto che lasciare in giacenza di cassa somme considerevoli, le quali possono maturare interessi di tesoreria che, ordinariamente, sono di modesta entità, possono utilizzarle stipulando contratti di pronti contro termine.

Tali contratti, secondo la Corte, non sembrano soggetti al divieto di stipula introdotto dall'art. 62 della manovra estiva, in quanto essi non hanno le caratteristiche degli strumenti di finanza derivata, per i quali opera, invece, il citato divieto.

La Corte, però, ha evidenziato la necessità di adottare opportune cautele.

Innanzitutto, occorre concludere le operazioni di pronti contro termine con istituti di credito o con soggetti "muniti di elevato merito di credito", dopo avere interpellato più potenziali controparti e dopo avere raffrontato le rispettive proposte contrattuali.

L'importante è che tali operazioni abbiano carattere straordinario, in quanto una persistente eccedenza di liquidità può essere indicativa di "non diligente gestione", come per esempio la difficoltà dell'ente di gestire la propria spesa. (Rif. "Italia Oggi" dell'11 novembre 2008)



PER IL 2009 IL 5 PER MILLE TORNA AI COMUNI

Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'avvenuto pagamento ai Comuni, da parte del Dipartimento Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, delle quote loro spettanti a titolo di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF dell'anno 2006, relativo al periodo di imposta 2005, per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro.

Va ricordato che, in base alle disposizioni dell'art. 63 bis, comma 1 lett. d), del D.L. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008), per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2008, la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF tornerà a finanziare, in base alla scelta del contribuente, le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso.

La principale novità rispetto al 2006 è nell'obbligo, a carico dei Comuni, della redazione di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite. (Rif. www.anci.it)

PER L'OBBLIGO DI VERSARE L'ICI BASTA IL PRG

La Sez. V civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25676/08, ha accolto il ricorso del Comune de L'Aquila contro la sentenza della CTR Abruzzo che aveva sollevato dal pagamento dell'ICI il proprietario di un fondo agricolo mai più edificato, statuendo che un'area è da considerare "fabbricabile", ai fini dell'imponibilità ICI, se utilizzabile a scopo edificatorio "in base al PRG adottato dal Comune", indipendentemente da qualsiasi altro passaggio (o mancanza) dell'iter di approvazione.

La Cassazione ha censurato la CTR, richiamando la distinzione tra lo *ius aedificandi* e lo *ius valutandi*, i quali, secondo i giudici, "poggiano su presupposti diversi": il primo sul perfezionamento delle procedure, il secondo, invece, solo sul loro "avvio".

Secondo la Cassazione, non è neppure vero che, decorso senza esito il quinquennio dall'approvazione del PRG, il terreno venga "retrocesso" nuovamente ad agricolo poiché "è propria della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare illimitatamente nel tempo i vincoli su beni individuati" (Corte Costituzionale sentenze 575/89 e 179/99). (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 28 ottobre 2008)

S.G.A.T.E. (SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE) - NOTA ESPLICATIVA PER I COMUNI

Con la liberalizzazione del mercato dell'energia è stata assunta la necessità di prevedere agevolazioni delle tariffe energetiche rivolte ai cittadini economicamente svantaggiati e per coloro che utilizzano in casa apparecchiature elettromedicali.

I Comuni gestiscono le procedure di accesso ai servizi per i soggetti socialmente più deboli e, pertanto, è stata trovata nella forte relazione tra Comune e cittadini la soluzione per avviare le procedure utili al riconoscimento del "Bonus" che verrà erogato in forma compensativa direttamente in bolletta da parte dei distributori di energia elettrica.

L'ANCI ha predisposto una nota esplicativa per i Comuni, con l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni un compendio delle norme e delle prassi da seguire. (Rif. www.anci.it)

INVIO ONLINE DELLE DICHIARAZIONI ANCHE PER REGIONI E COMUNI

Con decreto del Direttore delle Entrate sono stati individuati altri soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni (IVA, dei redditi, IRAP, 770).

Nell'elenco degli abilitati sono stati inseriti, in particolare : le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane; Istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio; enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; ARAN; Agenzie fiscali; aziende ed enti del servizio sanitario nazionale.

I nuovi incaricati, per l'invio telematico, devono usare il servizio ENTRATEL.



Essi sono tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici e delle strutture funzionalmente riconducibili o da essi costituiti, anche in forma associata. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 19 novembre 2008)

L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI : CHIARIMENTI SUGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con il parere del 23 ottobre 2008 n. 232, chiarisce in merito agli incarichi di progettazione per i lavori pubblici, a seguito di una segnalazione dell'OICE (associazione delle società di ingegneria ed architettura) che aveva censurato l'avviso di una Comunità montana relativo all'affidamento di incarichi di progettazione per lavori di importo compreso tra 20.000 e 100.000 euro.

Innanzitutto, l'Autorità precisa che la materia è regolata dal codice degli appalti, che impone il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, concorrenza e trasparenza e prescrive la selezione fra 5 offerenti, nonché dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture del 16 novembre 2007, definita dall'Autorità "modello operativo di *best practices*", che prescrive anche la rotazione degli incarichi.

Riguardo a tale rotazione l'Autorità ha evidenziato che "l'aleatorietà tipica delle operazioni di sorteggio e l'imprevedibilità degli esiti dello stesso potrebbero non garantire in maniera adeguata la rotazione prescritta dall'art. 57, comma 6 del codice".

Il parere dà, inoltre, ragione all'OICE in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, per i quali l'Amministrazione chiedeva l'espletamento di almeno 4 incarichi appartenenti a ciascuna categoria.

L'organismo di vigilanza, dichiarando "non conforme" l'avviso contestato, ha modo di precisare che, in base al vigente art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. 554/99, occorre che i requisiti siano riferiti all'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico e devono essere stabiliti in una misura variabile da 3 a 5 volte l'intervento da affidare.

Un ulteriore problema riguardava l'arco temporale di riferimento delle pregresse esperienze dei candidati (3 anni) che il parere giudica non ragionevole, dal momento che il D.P.R. 554/99 prescrive 5 o 10 anni e la circolare ministeriale fa riferimento al quinquennio.

I 3 anni, quindi, finiscono per restringere la concorrenza in maniera irragionevole.

L'Autorità boccia anche la mancata richiesta dei *curricula* da parte della stazione appaltante perché, ai sensi della determinazione n. 1 del 2006, occorre sempre chiedere il *curriculum* dei candidati. (Rif. "Italia Oggi" del 5 novembre 2008)

RICORSO ALL'ARBITRATO PER GLI APPALTI

La disciplina sull'arbitrato in materia di controversie aventi ad oggetto l'esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, risulta contenuta negli artt. 241 ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Tale disciplina prevede la possibilità di deferire tali controversie al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 membri, di cui 2 designati, ciascuno da una delle parti, ed il terzo in accordo tra di loro o con ricorso, in caso di disaccordo alla Camera Arbitrale di cui all'art. 242 e ss., la quale lo individua nell'ambito del proprio albo, secondo le regole e modalità ivi previste.

Tuttavia, il comma 20 dell'art. 3 della L. 244/07 (Finanziaria 2008) prevedeva che per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (01/01/2008) e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si fossero ancora costituiti alla data del 30/09/2007, fosse fatto obbligo per i soggetti indicati nei commi 19 e 20 dello stesso articolo, tra cui gli Enti locali, di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà fosse prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti.

I collegi eventualmente costituiti dopo il 30/09/2007 e fino all'entrata in vigore della L. 244/07 decadevano, invece, automaticamente.

Successivamente, però, l'art. 15 del D.L. 248/07 differiva al 30/06/2008 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai citati commi 19, 20 e 21 della L. 244/07 (il comma 19 stabiliva il divieto, sanzionato, tra l'altro, con la nullità della clausola compromissoria, di inserire tali previsioni nei contratti, mentre il comma 20 elencava gli altri soggetti tenuti all'applicazione di tale normativa).



In particolare, detto articolo prevedeva che “al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'art. 1 del D.Lgs. 168/2003, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 244/2007, si applicano dal 1° luglio 2008”.

L'art. 4 bis, comma 12, la legge 129/2008 prorogava, quindi, ulteriormente al 31/12/2008 il termine previsto dal citato art. 15.

Fino a tale data può, dunque, continuare ad applicarsi la disciplina sopracitata destinata a cessare il 31/12/2008, anche se non si può escludere che il legislatore non preveda ulteriori rinvii.

Non si può, tuttavia, non segnalare la distonia della normativa che, pur consentendo (in virtù della sospensione al 31/12/2008) di continuare ad inserire clausole compromissorie nei contratti di appalto fino a tale data, presuppone fin d'ora una futura decadenza dei collegi costituiti dopo la data del 30/09/2007 quando entreranno in vigore le nuove disposizioni. (Rif. www.anci.it)

ILLEGITTIMA LA PROCEDURA DI GARA NELL'AMBITO DELLA QUALE SIA STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Il TAR Lombardia-Brescia, con la sentenza n. 1329 del 16 ottobre 2008, ha confermato il principio giurisprudenziale per il quale, anche in assenza di specifiche previsioni della *lex specialis*, la violazione del principio di pubblicità indotta dalla mancata comunicazione ad uno o più concorrenti della data di svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte, costituisce vizio insanabile della procedura.

Tale vizio si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l'effettiva lesione sofferta dai concorrenti.

Infatti, si tratta di un adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi concorrenti, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili *ex post*. (Rif. www.noccioli.it)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

A sua discrezione la stazione appaltante può scegliere fra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa: deve sempre, però, essere rispettata la realizzazione di una effettiva concorrenza tra i partecipanti alle gare pubbliche, giusta l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria.

I due sistemi di aggiudicazione sono ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara.

Merita di essere segnalata la decisione n. 4613 del 23 settembre 2008, inviata per la pubblicazione in data 26 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato, secondo il quale solo all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema della “offerta economicamente più vantaggiosa” deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa del comma 10 dell'art. 84 del codice degli appalti pubblici in ordine alla costituzione della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non rileva tale esigenza per il sistema del “prezzo più basso” in ragione della rilevata automaticità della scelta, da effettuarsi mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'attività della commissione e di indulgenza dei componenti della stessa.

La disposizione dell'art. 84, comma 10, deve essere, quindi, riferita esclusivamente allo specifico sistema di gara e non può, in ragione della sua specificità e della conseguente sua natura di stretta interpretazione, assumere valenza di principio generale in materia. (Rif. www.diritto.it)

AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA: E' PIU' CORRETTO FARE RIFERIMENTO ALLA “OFFERTA MAGGIORE”, E NON ALL'INCREMENTO MAGGIORE

Merita di essere segnalata la decisione n. 4348 dell' 11 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato.



Anche ammettendo che l'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 lasci libertà alle stazioni appaltanti di stabilire il criterio di valutazione dell'offerta economica, va rilevato che in una gara in cui il prezzo a base d'asta non è elevato (54.000,00 Euro) risulta più ragionevole un metodo di calcolo del punteggio per l'offerta economica che non comporti una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico. Il metodo utilizzato dalla commissione nel caso di specie, invece, comporta rilevanti differenze di punteggio a fronte di non rilevanti differenze di prezzo e, in presenza di una disposizione di non chiara lettura, è preferibile optare per una interpretazione che conduce ad un criterio di valutazione più ragionevole e maggiormente conforme alle richiamate norme di legge. (Rif. www.diritto.it)

APPALTI. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PREGRESSE

Il TAR Lazio, Sez. II, con la sentenza del 15 settembre 2008, n. 8328, relativamente ad un appalto in cui si assegnavano, in sede di valutazione delle offerte, 40 punti alle capacità tecniche del concorrente, finendo, perciò, per valutare profili attinenti alle esperienze pregresse in una fase successiva alla prequalifica, ha affermato che nella valutazione delle offerte di un appalto possono essere valutate le esperienze pregresse a condizione che non abbiano un peso decisivo nell'affidamento dell'appalto stesso.

I giudici hanno rilevato che, in via generale, quando si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo ai vari criteri "non può essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione dell'offerta concernente in termini concreti ciò che viene messo a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante".

In conformità, invece, alla sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2008, C-532/06, devono ritenersi inammissibili elementi di valutazione relativi ai concorrenti, mentre una clausola contraria a questo principio violerebbe l'art. 83 del codice dei contratti.

La sentenza evidenzia, altresì, che il rischio sarebbe anche quello di "predeterminare gli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della *par condicio* e della concorrenza". (Rif. "Italia Oggi" del 5 novembre 2008)

L'ESERCIZIO DEL C.D. POTERE DI SOCCORSO DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI CONFRONTI DELLE OFFERTE NON CONFORMI AL BANDO DI GARA

L'Amministrazione ha l'obbligo o soltanto una facoltà di invitare i concorrenti a regolarizzare la documentazione esibita, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di rivolgere detto invito se ritenuto confacente con l'irregolarità riscontrata, con i tempi del procedimento e nel rispetto del principio della parità di trattamento?

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4397 del 17 settembre 2008, aderendo alla tesi dottrinale maggioritaria, ha affermato che la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dalla stazione appaltante se vale ad integrare documenti che in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione.

In tal caso non può configurarsi alcun margine di ambiguità che renda ammissibile la richiesta di integrazione, intesa come riflesso della responsabilità dell'Amministrazione e non come ingiustificato strumento diretto a promuovere indistintamente una più ampia partecipazione alle gare in una logica collaborativa fra l'Amministrazione e le imprese interessate, che appare travalicare i limiti imposti dall'antagonista principio di formalità vigente in materia di procedimenti concorsuali.

Inoltre, in tal modo si finirebbe per addivenire ad una inammissibile disapplicazione di provvedimenti autoritativi, al di fuori di qualsiasi previsione normativa espressa, da parte della P.A. prima e del giudice amministrativo poi.

La violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione della "lex specialis" esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della "par condicio" che non può essere superato dall'opposto principio del "favor participationis" (cfr. da ultimo CdS Sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2254).

Negli altri casi esiste solo una facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione a richiedere l'integrazione documentale: il mancato esercizio di tale facoltà è insindacabile da parte del giudice amministrativo; il suo esercizio in concreto non può determinare una alterazione della par condicio delle imprese, attraverso una modifica dell'offerta incidente su elementi o formalità essenziali della stessa; può riguardare solamente



documenti già presentati ma non dichiarazioni o documentazioni omesse, trovando, altresì, un limite temporale nel termine perentorio individuato dal bando per la presentazione delle offerte e del relativo corredo documentale. (Rif. www.diritto.it)

L'AMMISSIONE DELLE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA

Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 4398 del 17/09/2008), deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo e non, sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde non ledere la par condicio.

La giurisprudenza nazionale ha elaborato alcuni criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta (cfr. CdS, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; Sez. IV, 2 aprile 1997, n. 309):

- si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla P.A.;
- risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base; che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali; che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della P.A. sottese alla prescrizione variata;
- viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Rif. www.diritto.it)

LE SOCIETA' PARTECIPATE DA ENTI LOCALI NON POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 7 ottobre 2008, n. 4829, ha affermato che è vietata la partecipazione a gare pubbliche di società partecipate anche indirettamente da un Ente locale, chiarendo che il divieto di svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici, sebbene tramite affidamenti a seguito di gare, opera anche in relazione alle partecipazioni indirette dell'Ente locale.

I giudici sostengono che ammettere che i vincoli posti dalla norma speciale riguardino esclusivamente le partecipazioni dirette degli enti pubblici alle società di cui trattasi, varrebbe a significare che i vincoli stessi possano agevolmente essere aggirati mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate. (Rif. "Italia Oggi" del 5 novembre 2008)

QUAL E' LA FINALITA' DI UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRESENTATA A FRONTE DELLA RICHIESTA DI UNA CONCESSIONE EDILIZIA?

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 3836 del 31 luglio 2008 ha affermato, sulla portata della polizza fideiussoria, che essa non ha certamente valenza sostitutiva degli obblighi di cessione gratuita di aree ed oneri di urbanizzazione, bensì la naturale finalità di garanzia per la effettiva realizzazione degli interventi prescritti (e cioè, nel caso di specie, per la "realizzazione del piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa a destinazione residenziale"). (Rif. www.diritto.it)

URBANIZZAZIONE. COMPENSAZIONI IMPOSSIBILI DI ONERI PRIMARI E SECONDARI

La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere n. 66/2008, con riferimento alla normativa nazionale, contenuta nel DPR 380/2001 ed a quella regionale, precisa che i Comuni non possono disporre la compensazione degli oneri di urbanizzazione in modo indifferenziato e globale ed, in particolare, non possono destinare i maggiori versamenti per le opere primarie a quelle secondarie e viceversa.

Tale divieto si applica anche nel caso in cui il privato abbia sostenuto oneri maggiori di quanto dovuto.



Tutti coloro che realizzano interventi di trasformazione edilizia sono tenuti a versare al Comune gli oneri di urbanizzazione, la cui misura viene determinata dai Consigli comunali sulla base dei vari fattori previsti dalla normativa (quali la realtà geografica, l'ampiezza, la destinazione delle zone ecc.).

Essi vanno versati, anche in modo rateale, al momento del rilascio del permesso di costruire.

Queste entrate affluiscono nei bilanci degli enti al Titolo IV ed attualmente, fino al 2010, possono essere utilizzate per finanziare le spese correnti entro il tetto del 50%, le spese di manutenzione del patrimonio comunale per il 25% e gli investimenti per il restante 25%.

Le vigenti norme consentono lo "scomputo", nel senso che il soggetto che effettua interventi di trasformazione edilizia può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione detraendo, in tal caso, tali importi dagli oneri che deve versare in maniera parziale o, addirittura, totale.

Tali interventi possono essere realizzati a condizione che il Comune ed il privato stipulino una specifica convenzione che, tra l'altro assoggetti il privato a buona parte dei vincoli per gli appalti pubblici ed in particolare "ai principi tipici dell'evidenza pubblica, quali il formalismo negoziale, la concorrenza, la trasparenza ed il principio di non discriminazione".

Inoltre, il Comune ha poteri di controllo e sanzionatori sui privati in caso di inadempienza dei vincoli sottoscritti nelle convenzioni.

Gli interventi dei privati possono essere effettuati sia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che secondaria.

Per la Corte dei Conti, "il divieto dello scomputo globale e indifferenziato deve essere esteso indistintamente": infatti, non si possono compensare i maggiori oneri sostenuti per realizzare opere di urbanizzazione primaria per quelle secondarie, né viceversa.

Inoltre, essendo diversa la funzione delle due tipologie di opere, "ne deriva l'infungibilità fra le due categorie di opere...senza possibilità di deroga" da parte delle singole Amministrazioni. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 13 ottobre 2008)

OPERE DI URBANIZZAZIONE - APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

La disciplina in materia di opere di urbanizzazione connesse al rilascio del permesso a costruire ha subito una radicale modifica con il D.Lgs. n. 152/08, che ha riscritto la lett. g) del comma 1 dell'art. 32 ed il comma 8 dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Mentre in precedenza era possibile, ai sensi delle citate disposizioni, che il titolare del permesso a costruire eseguisse direttamente opere di urbanizzazione primarie sottoglia a scomputo del contributo dovuto, ora comunque risulta obbligatorio esperire una gara informale con almeno 5 operatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 56 del codice (ora richiamato espressamente dal nuovo comma 8 del cit. art. 122).

La nuova normativa, entrata in vigore il 17/10/08 (pubblicata sulla G.U. del 02/10/2008) non reca, peraltro, particolari disposizioni di natura transitoria, ma neanche specifiche previsioni che consentano una applicazione retroattiva della nuova disciplina ai rapporti già definiti.

Essa, dunque, dovrebbe potersi applicare per quanto attiene all'innovativo regime in materia di opere di urbanizzazione, soltanto quando l'impegno del privato nei confronti dell'Amministrazione non sia stato già formalizzato in uno specifico accordo contrattuale, ad esempio quando sia intervenuto un atto notarile di stipula della convenzione.

La sottoscrizione di tale atto fa, infatti, sorgere reciproci obblighi contrattuali tra le parti stesse che non possono essere rimessi in discussione, considerato anche che la citata formalità fa seguito alla intervenuta conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del piano attuativo, già divenuto efficace ed esecutivo.

Non sembra, invece, che possano aver rilievo la data di rilascio del permesso a costruire o l'inizio dei lavori da parte dell'interessato, che si collocano a valle dell'intervenuto accordo contrattuale con la nascita delle relative obbligazioni e nemmeno, per converso, la data di approvazione della deliberazione dello schema di convenzione, che interviene in un momento precedente alla formalizzazione del contratto e non è ancora suscettibile di per sé di produrre obbligazioni a carico delle parti. (Rif. www.anci.it)



EFFICACIA IMMEDIATA DEL DECRETO DI ESPROPRIO

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 6 novembre 2008 n. 5529, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha chiarito che occorre considerare legittimo il decreto di espropriazione adottato, anche se non notificato, entro i termini massimi previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità.

La sentenza precisa che l'effetto traslativo della proprietà pubblica, si verifica direttamente dalla data dell'adozione del decreto, non avendo rilevanza, a tale scopo, la successiva notificazione del decreto che non ha natura recettizia: la produzione, cioè, dei suoi effetti non è condizionata dalla sua trasmissione al proprietario espropriando.

Nel procedimento espropriativo, la notificazione ha la sola funzione di fare decorrere il termine di opposizione alla stima, per cui incide sull'opponibilità dello stesso al destinatario e sull'effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell'inciso per esercitare le sue facoltà in sede, non tanto procedimentale, quanto processuale.

Il Consiglio di Stato ha anche approfondito, con la pronuncia, le possibili conseguenze sulla questione della necessità della notificazione poste dall'art. 21-bis della legge 241/1990, addivenendo alla conclusione che detta disposizione non si applichi nel caso di specie.

Secondo il Consiglio di Stato, il decreto d'esproprio, in quanto atto ablatorio, è soggetto alla disciplina speciale del T.U. espropriazioni (DPR 327/2001), il quale prevede espressamente la sufficienza della sola adozione o emanazione, escludendo un'incidenza del termine di notificazione sulla procedura. (Rif. *"Italia Oggi"* del 18 novembre 2008)

IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI SOLO SE ISCRITTE AL RELATIVO ALBO REGIONALE

La Sezione regionale della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n. 19/2008 ha chiarito che nessuna convenzione è possibile tra un'Amministrazione comunale ed una cooperativa sociale se quest'ultima non risulta iscritta al relativo albo regionale.

La Corte ha evidenziato che l'art. 1, comma 9, della legge n. 381/91 prevede l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali quale presupposto necessario per la stipula delle convenzioni con le predette cooperative sociali.

Tale iscrizione avviene sulla base di elementi che concernono la capacità professionale ed economico-finanziaria delle cooperative e non può essere evitata nel caso in cui le stesse risultino regolarmente iscritte, ai fini fiscali, alla Camera di Commercio competente per territorio.

Pertanto, il citato requisito è da ritenersi necessario a tutela e garanzia delle stesse Amministrazioni comunali che intendono affidare servizi pubblici. (Rif. *"Italia Oggi"* del 31 ottobre 2008)

GESTIONI IN HOUSE SOLO DOPO IL PARERE POSITIVO DELL'ANTITRUST

La manovra d'estate di cui al D.L. 112/2008, dopo aver stabilito il principio generale secondo cui l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato mediante gara, prevede la possibilità di ricorrere all'*in house* qualora vi siano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato".

I Sindaci dovranno dimostrare, previa indagine di mercato, la convenienza della gestione *in house* rispetto alla procedura ad evidenza pubblica e saranno anche tenuti a rendere note le forme di finanziamento delle attività e gli eventuali sussidi.

Inoltre, affinché l'affidamento sia legittimo, gli Enti locali dovranno richiedere il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, sempre che l'istanza contenga tutte le informazioni previste dal formulario.

In caso contrario, l'Antitrust potrà fissare un termine per completare la documentazione ed i 60 giorni ricominceranno a decorrere dalla ricezione delle informazioni complete.

Alla richiesta, da inviare utilizzando gli appositi formulari, i Comuni dovranno allegare innanzitutto l'analisi di mercato, prescritta dal D.L. 112/2008, da cui risulti la convenienza espressa in termini comparativi, dell'affidamento diretto rispetto alla gara. (Rif. *"Italia Oggi"* del 21 ottobre 2008)



SERVIZI: TAR LOMBARDIA SU COMUNITA' MONTANA E SOCIETA' IN HOUSE

Secondo il TAR Lombardia-Brescia (sentenza n. 1440/2008), la Comunità montana che gestisca in house il servizio di smaltimento RSU quale ente capofila non può privare i singoli Comuni dei poteri di veto sulle modifiche statutarie e tariffarie.

Nel caso di specie il Comune aveva aderito – in virtù di una deliberazione consiliare – alla gestione in forma associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e assimilabili, demandando a una Comunità montana il ruolo di capofila mandataria e stipulando con essa apposita convenzione, che contemplava l'incarico di scegliere il miglior modello gestionale.

La Comunità montana aveva individuato una Società S.r.l. – partecipata dalla prima nella misura del 77,49% delle quote – quale gestore del servizio.

Dopo un lungo excursus esplicativo nella materia dell'in house, nel quale vengono citati gli ultimi importanti interventi della giurisprudenza nazionale ed europea, i giudici del TAR, in riferimento alla fattispecie controversa, ritenendo che nello statuto non si rinvenivano clausole che attribuiscono ai singoli Enti locali prerogative idonee a garantire uno stringente controllo finanziario e gestionale sulla società, affrontano la dirimente questione della mediazione della Comunità montana.

Le Comunità montane sono Enti locali sovracomunali, costituiti “per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali” (art. 27 comma 1).

Nel caso di specie, l'attività svolta è qualificabile come gestione associata, poiché l'azione amministrativa è posta in essere per conto degli enti territoriali deleganti, che tuttavia conservano la titolarità dei rispettivi servizi.

In linea generale la delega è una figura di diritto pubblico, in virtù della quale il delegato è legittimato ad esercitare una competenza la cui titolarità permane in capo all'organo delegante, il quale conserva i poteri di ingerenza e di sorveglianza da esercitarsi mediante direttive e, nei casi più gravi, attraverso la revoca.

Di conseguenza, è perfettamente legittima la scelta degli Enti locali di affidare alla Comunità montana il compito di individuare la forma di gestione del servizio più vantaggiosa anche sotto il profilo economico. Se, tuttavia, la scelta cade sul modello di delegazione interorganica, la verifica dei requisiti va condotta con riferimento a ciascuna Amministrazione titolare del servizio, ossia ad ogni singolo Comune delegante: quest'ultimo non viene espropriato della competenza attribuitagli dal legislatore, e quindi la mediazione realizzata per mezzo della delega rilasciata alla Comunità montana non esclude che lo stesso debba mantenere in proprio il controllo diretto sulla società affidataria. (Rif. www.anci.it)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Secondo il TAR Lombardia-Brescia (sentenza n. 1440/2008), per quanto riguarda il servizio idrico integrato, ogni potestà in materia di organizzazione e di adozione delle scelte gestionali più significative viene demandata ad un organo sovracomunale – l'Autorità – cui compete l'individuazione delle linee strategiche fondamentali e delle regole operative finalizzate al conseguimento degli obiettivi, senza che il singolo Comune possa rivendicare il diritto di orientarsi autonomamente e di prescindere dalle determinazioni legittimamente assunte dal complesso di Enti locali aderenti.

Già prima che fosse previsto l'obbligo giuridico di entrare a far parte dell'A.T.O., l'ente che decideva di non aggregarsi non poteva comunque più assumere iniziative individuali.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 ha completato il percorso mediante il riconoscimento della personalità giuridica in capo all'Autorità d'ambito, la previsione della partecipazione obbligatoria degli Enti locali del territorio (salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti facenti parte di una Comunità montana) e l'espresso trasferimento all'Autorità delle competenze spettanti ai Comuni in materia di programmazione delle infrastrutture e di gestione delle risorse idriche.

In definitiva, la scelta del legislatore statale e regionale è quella di superare le frammentazioni e di attribuire ad un unico ente l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, secondo le regole elaborate dalla Regione.

I Comuni cessano di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato – non potendo intraprendere percorsi autonomi e scegliere modalità di gestione diverse da quelle individuate



dall'Autorità – in quanto ogni decisione in tal senso deve avvenire all'interno di quest'ultima secondo le sue regole di funzionamento.

In buona sostanza, ogni attribuzione in materia è stata chiaramente devoluta al soggetto sovracomunale dotato di personalità giuridica, e le sue determinazioni assumono portata vincolante sull'intero territorio provinciale (cfr. sentenza 28/12/2007 n. 1385).

Al contrario, in materia di rifiuti, l'aggregazione per ambiti ottimali costituisce l'obiettivo finale introdotto dalle recenti previsioni legislative, ma fino alla formale istituzione dell'Autorità i singoli Comuni conservano la piena titolarità delle rispettive funzioni. (Rif. www.anci.it)

G.U. : DECRETO PER EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008 il D.L. n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Il provvedimento, che consta di 11 articoli, si è reso necessario al fine di consolidare i risultati positivi ottenuti nella capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per determinare il definitivo superamento dell'emergenza.

Altro importante obiettivo del decreto è quello di assicurare il pieno coinvolgimento degli Enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.

Tra le varie misure urgenti introdotte dal provvedimento governativo, da segnalare l'autorizzazione concessa alla raccolta e al trasporto occasionale/saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio nella misura di 100 kg al giorno, nonché l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento a chi provveda al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

Non mancano, inoltre, le misure sanzionatorie nei confronti degli Enti locali inadempienti sia nella programmazione delle attività di recupero e smaltimento, sia in quella di localizzazione dei siti idonei all'installazione dei relativi impianti, così come nella promozione della raccolta differenziata.

In questi casi, mediante decreto del Ministero dell'Interno, potranno essere rimossi il Sindaco, il Presidente della Provincia o i componenti dei Consigli e delle Giunte, giungendo in altre parole al commissariamento dei relativi enti.

Il decreto prevede sanzioni anche a carico di chiunque, all'interno dei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge 225/92, abbandoni, scarichi, depositi sul suolo o nel sottosuolo o immetta nelle acque superficiali o sotterranee, in modo incontrollato o in siti non autorizzati, rifiuti pericolosi, speciali o rifiuti ingombranti domestici e non di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi.

A costoro sarà comminata la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

Se le operazioni suindicate riguarderanno rifiuti diversi, verrà applicata, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro.

Altre pene severe sono previste per i titolari di imprese ed i responsabili di enti che si rendano responsabili degli stessi comportamenti illeciti; per chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata o effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione. (Rif. www.anci.it)

G.U. : DECRETO SU PROCEDURA SEMPLIFICATA TRASPORTO RIFIUTI

Con il decreto del 22 ottobre 2008, il Ministero dell'Ambiente detta disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi, previsti dall'art. 195, comma 2, lett. s-bis, del D.Lgs. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

Il provvedimento fa riferimento in particolare a toner esauriti per stampanti laser, a getto d'inchiostro e ad aghi non contenenti sostanze pericolose.

In questi casi sarà sufficiente un mero documento di trasporto al posto del precedente "formulario di identificazione"; potrà essere, inoltre, effettuato lo stoccaggio dei rifiuti in semplici eco-box ed il loro



trasporto affidato a imprese che esercitino attività in conto terzi abilitate tramite iscrizione semplificata all'Albo gestori rifiuti.

Per potersi avvalere della procedura semplificata, tuttavia, il decreto impone le seguenti condizioni tassative:

- la destinazione al recupero dei toner esauriti;
- il loro conferimento diretto da parte degli utenti finali dei beni dai quali essi hanno origine ai centri di gestione o ai trasportatori autorizzati. (Rif. www.anci.it)

CASSAZIONE SU CONTROVERSIE EROGAZIONE GAS METANO

Compete al giudice amministrativo pronunciarsi sulle controversie nascenti dal regime transitorio della nuova disciplina di distribuzione del gas metano.

Secondo la Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili – che si è pronunciata con l'ordinanza del 18 novembre 2008, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, non attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riservate alla giurisdizione del giudice ordinario - secondo il criterio di riparto già presente nella legge istitutiva dei TAR (L. 1034/1971, art. 5, comma 2), prima delle modifiche introdotte in tale legge dall'art. 33 del D.Lgs. 80/1998 - sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, cioè quelle nelle quali non venga in alcun modo in rilievo il potere autoritativo dell'Amministrazione pubblica, a tutela di interessi generali, e ciò a prescindere dallo strumento in concreto adottato dall'Amministrazione stessa.

La controversia oggetto dell'ordinanza in questione concerneva la concessione di un servizio pubblico: la rete di distribuzione del gas metano di un Comune.

Secondo l'ente territoriale, la controversia, riguardando il diritto soggettivo dell'impresa esercente il servizio in questione di proseguirne la gestione dopo che il Comune ne aveva esercitato la facoltà di riscatto anticipato, sarebbe dovuta appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario.

Un diritto, questo, che si sarebbe affermato nella fase esecutiva del rapporto contrattuale di concessione di pubblico servizio, in contrasto con la volontà di riscatto anticipato espressa dal Comune, quale esercizio di una mera facoltà contrattuale e non di un potere conferito dalla legge.

L'assunto del Comune è stato giudicato erroneo dalle Sezioni Unite per l'impossibilità di prospettare la controversia come risoluzione di un rapporto contrattuale, consequenziale a inadempienze degli obblighi previsti dalla convenzione.

I giudici di legittimità hanno, quindi, chiarito che l'esercizio del riscatto anticipato da parte del Comune si inquadra nella complessa disciplina del regime transitorio della nuova normativa delle concessioni di distribuzione del gas metano, introdotta dal D.Lgs. 164/2000, poi modificata dalla legge 239/2004 e dall'art. 23 del D.L. 273/2005.

Nell'esercizio dei poteri discrezionali concessi da tali disposizioni, il Comune aveva prorogato di un anno la durata della concessione e, in virtù degli stessi poteri conferiti dalla legge, aveva esercitato la facoltà del riscatto anticipato rispetto alla scadenza della concessa proroga.

Di qui la necessità di accertamenti giurisdizionali spettanti, come hanno affermato le Sezioni unite, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla stregua del riparto della giurisdizione previsto dall'assetto normativo vigente in proposito. (Rif. www.anci.it)

LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI SOLO TRAMITE PROCEDURA DI GARA

Il TAR Abruzzo-Pescara con sentenza del 5 novembre 2008 n. 878 ha affermato che la pubblica amministrazione ha l'onere di osservare le regole di trasparenza e non discriminazione e procedere alla preliminare pubblicazione di un avviso, onde passare all'affidamento della locazione di un immobile di sua proprietà solo mediante l'esperimento di idonea procedura concorrenziale, che consenta a tutti i potenziali aspiranti di parteciparvi ed esprimere la propria offerta.

Pertanto, è illegittimo l'affidamento del contratto in via diretta, in violazione delle descritte elementari e minime regole di trasparenza, comportando la nullità del contratto di locazione stipulato da un ente pubblico senza il previo esperimento di una procedura di gara. (Rif. www.noccioli.it)



VALIDITA' DOCUMENTO INFORMATICO

Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di documentazioni amministrative 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., definisce con le disposizioni del capo IV il sistema di gestione informatica dei documenti, la disciplina dell'accesso agli stessi, la tenuta e conservazione dei documenti informatici, la tenuta e conservazione degli archivi.

Norme che, se fedelmente applicate, assicurano la conservazione degli stessi.

Le misure organizzative previste, coordinate con la corretta gestione del protocollo informatico, anch'essa regolata dalle norme di legge, forniscono ogni garanzia in ordine alla classificazione, reperibilità e conservazione degli atti e documenti informatici.

Le norme che regolano il documento informatico, il suo valore probatorio, la formazione, la firma digitale, la prima conservazione nell'archivio corrente e la trasmissione dei documenti della pubblica amministrazione, sono stabilite dal codice dell'amministrazione digitale emanato con il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, integrato e corretto con il D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159.

Le disposizioni sopra richiamate indicano specificamente gli indirizzi e regole da seguire per le molte operazioni che, innovando rispetto a quelle della documentazione cartacea, costituiscono il "sistema della documentazione digitale".

Utili materiali applicativi per l'attuazione dell'informatica nelle procedure della P.A. possono essere acquisiti dal sito informatico del C.N.I.P.A. - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione: www.cnipa.gov.it. (Rif. www.anci.it)